

Allegato A

Regolamento in vigore fino al 2025	Regolamento in vigore dal 2026
<p>ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della podestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell’aliquota dell’addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 1 del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”.</p>	<p>ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della podestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell’aliquota dell’addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 1 del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”.</p>
<p>ART. 2 - DISCIPLINA</p> <p>1. Ai sensi dell’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dell’addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi.</p>	<p>ART. 2 - DISCIPLINA</p> <p>1. Ai sensi dell’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dell’addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi.</p>
<p>ART. 3 DETERMINAZIONE DELL’ALiquOTA</p> <p>1. La variazione dell’aliquota dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.</p> <p>2. L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto e si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.</p> <p>3. In luogo dell’aliquota unica stabilita secondo i criteri di cui al precedente comma, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, il Consiglio Comunale può stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;</p> <p>4. Il termine per la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione.</p>	<p>ART. 3 DETERMINAZIONE DELL’ALiquOTA</p> <p>1. La variazione dell’aliquota dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.</p> <p>1. L’aliquota di compartecipazione della addizionale, che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall’art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006, è determinata nella misura di 0,8 punti percentuali;</p> <p>2. L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto e si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.</p> <p>2. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006;</p> <p>3. In luogo dell’aliquota unica stabilita secondo i criteri di cui al precedente comma, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, il Consiglio Comunale può stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul</p>

	<p>reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;</p> <p>3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.</p> <p>4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.</p>
<p>ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO</p> <p>1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di San Donato Milanese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.</p>	<p>ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO</p> <p>1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di San Donato Milanese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.</p>
<p>ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO</p> <p>1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p>	<p>ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO</p> <p>1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p>
<p>ART. 6 – ESENZIONI</p> <p>1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere una soglia di esenzione per i cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali, secondo i criteri previsti dalla legge.</p> <p>2. La soglia di esenzione è stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto e si intende confermata anche per gli anni successivi , salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.</p> <p>3. Il termine per la variazione della soglia di esenzione di cui sopra è stabilito entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>4. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 3 al reddito</p>	<p>ART. 6 – ESENZIONI</p> <p>1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere una soglia di esenzione per i cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali, secondo i criteri previsti dalla legge.</p> <p>1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di euro 23.000,00 (ventitremila).</p> <p>2. La soglia di esenzione è stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto e si intende confermata anche per gli anni successivi , salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.</p>

<p>imponibile complessivo.</p>	<p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 23.000,00 (ventitremila) l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.</p> <p>3. Il termine per la variazione della soglia di esenzione di cui sopra è stabilito entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>4. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 3 al reddito imponibile complessivo.</p>
<p>ART. 7 – VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF</p> <p>1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>ART. 7 – VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF</p> <p>1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;</p>
<p>ART. 8 – SOGGETTI RESPONSABILI</p> <p>1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Dirigente dell'Area nella quale il Servizio Tributi è inserito.</p> <p>2. In ordine agli adempimenti conseguenziali all'adozione della delibera di variazione il Dirigente può individuare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.</p>	<p>ART. 8 – SOGGETTI RESPONSABILI</p> <p>1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Dirigente dell'Area nella quale il Servizio Tributi è inserito.</p> <p>1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile dei tributi locali come la vigente disciplina normativa prevede che ogni Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale;</p> <p>2. In ordine agli adempimenti conseguenziali all'adozione della delibera di variazione il Dirigente può individuare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.</p>

<p>ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p> <p>2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1 gennaio 2012.</p>	<p>ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p> <p>2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1 gennaio 2012 2026.</p>
--	---